

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 marzo 2018, n. 437

Lavori per la realizzazione della Strada Regionale n. 8 Nuovo Progetto di Variante 1° lotto e 1° stralcio – Approvazione schema atto di transazione tra Comune di Lizzanello e Regione Puglia.

Il Presidente della giunta Regionale dr. Michele Emiliano, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario A.P. della Sezione Lavori Pubblici ing. Roberto Polieri e dal Dirigente della Sezione Lavori Pubblici ing. Antonio Pulii, confermata dal Direttore del Dipartimento ing. Barbara Valenzano, riferisce quanto segue.

Prescindendo dalla complessa storia della realizzazione della Strada Regionale n. 8, per quanto qui rileva si ha che con Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia Regione Puglia n. 289/2015 è stata rilasciata la Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D. Lgs. N. 152/06 e ss.mm. ii. e della L.R. n. 11/01 e ss.mm. ii. sul Progetto esecutivo di variante della Strada Regionale n. 8 - 1° Lotto: Lecce-Melendugno” con proponente: Servizio Lavori Pubblici Regione Puglia.

E' doveroso evidenziare che il procedimento di valutazione di impatto ambientale è stato condotto sull'intera opera così come riconfigurata nel progetto variato rispetto alla precedente ed originaria versione e non solo sulle variazioni apportate: ciò si evince dal contenuto testuale degli atti istruttori e della determinazione medesima.

In esito a ciò si è ritenuto che il progetto disponesse di una valutazione autonoma e distinta da quella precedente, che era stata oggetto di censura da parte del Consiglio di Stato giusta sentenza n. 531/2016, unitamente ai relativi atti approvativi.

In ragione di ciò, con deliberazione n. 1428/2016 la Giunta Regionale determinava:

- *di prendere atto della relazione dell'Assessore alle Opere Pubbliche, confermandola e facendone propri i contenuti;*
- *di confermare l'indirizzo strategico della strada regionale n.8, opera ritenuta indispensabile per innalzare gli standard di sicurezza stradale di un'ampia area di particolare pregio della Regione Puglia;*
- *in esito a tale indirizzo, autorizzare il Dirigente della Sezione LL.PP. a perseguire il procedimento di acquisizione delle aree relative alle opere già realizzate anche mediante applicazione dell'art. 42 bis del DPR 327/2001;*
- *di autorizzare il Dirigente della Sezione LL.PP. a mettere in atto l'attività tecnico-amministrativa di propria competenza al fine di riavviare il proseguimento dei lavori ed il completamento delle opere, secondo le proposte operative esplicitate innanzi, anche introducendo ulteriori varianti all'opera stessa come esposto in narrativa, purché condivise dalle Amministrazioni locali interessate;*
- *di autorizzare il Dirigente della Sezione LL.PP. a conformare l'opera ai DM 6792/2001 recante norme funzionali e geometriche sulla costruzione delle strade, come statuito dal Giudice amministrativo, nonché ad ogni altra norma vigente in materia;*
- *di procedere, ai sensi dell'art.29 del d.lgs.152/06, comma 4, alla valutazione di eventuali pregiudizi ambientali connessi alle opere realizzate ed ai sensi dell'art. 20 per il completamento delle stesse secondo il progetto ulteriormente variato di cui detto innanzi;*
- *di considerare prioritaria e strategica l'attività di verifica in capo alle strutture regionali competenti a vario titolo in materia e di impegnare, pertanto, tutte le strutture regionali competenti a considerare prioritario tale procedimento.*
- *Di stabilire che si procederà con successivi propri atti all'adozione ed approvazione del progetto ai fini delle varianti urbanistiche, ai sensi del 3° comma dell'art. 14 della L.R. n. 13/2001, restando ferme le competenze di legge del R.U.P. e del Dirigente del Servizio LL.PP., per l'approvazione degli atti relativi ai rapporti contrattuali con l'ATI aggiudicataria ai fini della concreta esecuzione dei lavori;*

– *di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul B.U.R.P.-*

Con Determinazione del Dirigente Servizio V.I.A. e V.IN.C.A. n. 41/2017, è stata conclusa, ai sensi del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., L. 241/90 e ss.mm.ii., L.R. 11/01 e ss.mm.ii., la procedura di ottemperanza delle prescrizioni ambientali di cui al provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale n. 289/2015 per il progetto della "Strada regionale n. 8 - Nuovo Progetto di Variante 1° lotto e 1° stralcio". Proponente: Regione Puglia».

Con Deliberazione G.R. n. 1030/2017, si è proceduto all'approvazione del tracciato ed adozione della relativa variante urbanistica nei comuni di Lecce, Lizzanello e Vernole per primo stralcio Strada Regionale n. 8, progetto redatto in attuazione del deliberato su riportato.

Con Deliberazione G.R. n. 606/2017, si è proceduto all'approvazione della variante urbanistica nei comuni di Lecce, Lizzanello e Vernole per primo stralcio della S.R. n. 8.

Il Comune di Lizzanello, con Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica del 12.01.2018, debitamente notificato, ha impugnato, chiedendone l'integrale annullamento, gli atti su menzionati.

Il Comune di Lizzanello, nell'ambito del complesso procedimento di realizzazione della Strada Regionale n. 8, si è, tra l'altro e da ultimo, espresso con deliberazione del C.C. n. 9 del 01.9.2014, con nota prot. 7944 dell'11.8.2016, con nota prot. n. 1854 del 18.02.2017 e con deliberazione del C.C. n. 32 del 12.6.2017, nella quale l'assise cittadina ha ribadito di «confermare in toto i suggerimenti demandati alla Regione Puglia e riportati nell'atto C.C. n. 9/2014 in premessa citati nonché quanto riportato nelle note trasmesse alla Regione Puglia in data 11/08/2016 prot. n. 7944 e 18/02/2017 prot. n. 1854».

Il Comune di Lizzanello, nell'ambito della Conferenza di servizi avente ad oggetto «Strada regionale n. 8 - Nuovo Progetto di Variante 1° Lotto - 1° e 2° stralcio. Adeguamento alla D.D. n. 289 del 30.07.2015 del Servizio Ecologia e alla sentenza del C.d.S. n. 531/2016», nella seduta conclusiva del 15.3.2017, ha ribadito «quanto già rappresentato nella propria nota del 18.02.2017 prot. n. 1854, già acquisita agli atti della precedente seduta di CdS, e chiede di eliminare il rondò n. 6 lasciando la strada esistente».

E' doveroso evidenziare che in entrambe le delibere del Consiglio Comunale, cui appartiene notoriamente la competenza in materia di pianificazione territoriale, il Comune di Lizzanello aveva espresso il proprio parere favorevole ed esplicitato la propria approvazione sugli elaborati di progetto proposti dalla regione Puglia ed esplicitamente richiamati nel deliberato. In effetti, però, negli stessi deliberato venivano proposte dal Comune alcuni "suggerimenti" (testuale) che, in quanto tali non possono considerarsi prescrizioni condizionanti il parere, bensì mere richieste da accogliersi nei limiti del possibile. Tali richieste venivano ribadite nella corrispondenza succitata che, tuttavia, non poteva incidere sul contenuto degli atti consiliari di approvazione del progetto.

Nel contesto dato, pertanto, la Regione aveva ritenuto non accoglibili le richieste del Comune di Lizzanello, soprattutto nelle parti in cui andavano ad incidere sulla funzionalità ed efficacia delle previsioni progettuali.

Ora la Regione Puglia, pur nella convinzione della piena legittimità degli atti assunti dai propri organi politici e amministrativi nell'ambito del procedimento di approvazione e di realizzazione della Strada Regionale n. 8 e dell'infondatezza del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica innanzi indicato, in considerazione tuttavia delle ragioni sottese al predetto ricorso ed alle reiterate richieste di adeguamento dell'opera pubblica sul territorio del Comune di Lizzanello, come emergenti dagli atti e dalle note comunali sopra allegate, intende definire la controversia in modo da consentire una collocazione nel Comune di Lizzanello della costruenda strada quanto più possibile armonica e funzionale con l'assetto territoriale e infrastrutturale dello stesso Comune interessato.

Inoltre, la definizione dei reciproci rapporti con il Comune di Lizzanello consentirà di proseguire nella realizzazione dell'opera (già realizzata parzialmente), con maggiori certezze e con la speditezza che le circostanze richiedono.

Il Comune di Lizzanello, in alcuni incontri con il Sindaco, ha fatto sapere di poter chiudere transattivamente la vicenda in questione con l'ottenimento di un finanziamento da parte della Regione Puglia per l'importo complessivo di € 3.000.000,00 IVA compresa, per la realizzazione di opere compensative, sintetizzabili come segue:

a) Realizzazione ex novo di una bretella di collegamento della costruenda Regionale n. 8 con la Strada Provinciale n. 270, fino all'intersezione Cavallino - Merine, e con la strada Provinciale n. 241 fino all'intersezione

Lizzanello - Lecce, dotata di pista ciclabile;

b) Riparazione di pavimentazioni stradali gravemente degradate all'interno dell'abitato;

c) Acquisizione al patrimonio comunale di immobili di interesse storico culturale da valorizzare anche a fini sociali e turistici.

Inoltre, sempre ai fini della chiusura transattiva di che trattasi, la Regione Puglia si dovrebbe impegnare ad apportare al progetto della SR 8, mediante i propri organi tecnici ed in sede esecutiva, tutti quegli adeguamenti della sede stradale progettata finalizzati ad agevolare il flusso di immissione da parte delle abitazioni già insistenti lungo il percorso della Regionale n. 8 ed a ridurre al minimo possibile il pregiudizio per le proprietà latitanti. La proposta motivata di tali adeguamenti dovrà pervenire alla Regione su iniziativa dello stesso Comune di Lizzanello e la Regione provvederà ad apportare le necessarie modifiche progettuali nei limiti del rispetto della normativa vigente, ivi comprese le norme sulla sicurezza stradale.

In esito ad ampia discussione e verifica della fattibilità tecnica e giuridica delle richieste transattive, è stato raggiunto un accordo transattivo per la definizione della controversia di cui al Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Comune di Lizzanello il 12.01.2018, alle condizioni indicate nello schema di atto di transazione che si allega alla presente per farne parte integrante e che si propone per l'approvazione al fine di renderlo successivamente esecutivo con le modalità in esso previste.

In particolare, nell'atto di transazione si riconosce e concorda che l'approvazione del finanziamento da parte della Regione Puglia delle opere compensative per l'importo complessivo di € 3.000.000 (IVA compresa), nonché l'approvazione degli elaborati progettuali contenenti gli adeguamenti in sede di esecuzione del tracciato, come innanzi concordati, devono avvenire nel termine essenziale del 30.6.2018 e costituiscono condizione anch'essa essenziale, al cui verificarsi verrà meno l'interesse del Comune di Lizzanello a coltivare e proseguire il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica del 12.01.2018, con la conseguenza che lo stesso Comune non potrà rifiutarsi e dovrà compiere tutti gli atti necessari per l'abbandono del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica del 12.01.2018, anche ai sensi dell'art. 84 del d. lgs. n. 104/2010. Al perfezionamento della transazione, così come definita nell'atto, si procederà con successivo atto contenente l'imputazione finanziaria al completarsi delle attività di adeguamento del tracciato, nonché alla definizione progettuale delle opere per cui viene richiesto il finanziamento quantomeno a livello di studio di fattibilità. In esito alla definizione di tali studi si valuterà, altresì, la possibilità di calibrare l'imputazione delle somme alle annualità di effettivo presumibile fabbisogno, secondo il cronoprogramma risultante dagli studi medesimi.

PARERE DELL'AVVOCATO COORDINATORE

L'avvocato Coordinatore preso atto della sequenza procedimentale su esposta, tenuto conto del parere espresso dalla Sezione Lavori Pubblici e della disamina effettuata dall'avvocato regionale Anna Bucci, ai fini deliberativi esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 4 comma 3 lett. c) della L.R. n. 18/2006.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA LR. n. 28/2001

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata e di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione, e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, **propone alla Giunta**, trattandosi di materia rientrante nella competenza degli organi di direzione politica, ai sensi dell'art. 4 co 4 lett. k) della L. R. n.7/97, l'adozione del conseguente atto finale;

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta regionale, viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigenti, nonché dall'Avvocato Coordinatore ai fini del parere previsto dall'art. 4 comma 3 lett. c) della L.R. n. 18/2006, competenti in materia che ne

attestano la conformità alla legislazione vigente;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di condividere e fare propria la relazione di cui sopra, che si intende qui integralmente riportata;
2. di approvare lo schema dell'atto di transazione allegato alla presente deliberazione;
3. di incaricare l'ing. ANTONIO PULLI a rappresentare la Regione Puglia per la sottoscrizione del detto protocollo d'intesi
4. Di procedere con successivo atto, contenente l'imputazione finanziaria, al perfezionamento della transazione, così come definita nell'atto, in esito al completarsi delle attività di adeguamento del tracciato, nonché alla definizione progettuale delle opere per cui viene richiesto il finanziamento quantomeno a livello di studio di fattibilità.
5. Di riservarsi di valutare, anche in riferimento alle disponibilità di bilancio ed in esito alla definizione dei suddetti studi di fattibilità, la possibilità di calibrare l'imputazione delle somme alle annualità di effettivo presumibile fabbisogno, secondo il cronoprogramma risultante dagli studi medesimi.
6. Di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Bilancio e Ragioneria ed alla Sezione Lavori Pubblici.
7. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul B.U.R.P.-

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

ATTO DI TRANSAZIONE

Con il presente atto redatto nella forma della scrittura privata da valersi a tutti gli effetti di legge,

TRA

COMUNE DI LIZZANELLO (C.F. 80010200758), in persona del Sindaco in carica avv. Fulvio Pedone,

E

REGIONE PUGLIA (C.F. 80017210727), in persona del Presidente in carica, dott. Michele Emiliano,

Comune di Lizzanello e Regione Puglia verranno di seguito anche cumulativamente definiti come le «Parti».

PREMESSO

1. Che il Comune di Lizzanello, con Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica del 12.01.2018, debitamente notificato, ha impugnato, chiedendone l'integrale annullamento, i seguenti atti assunti dalla Regione Puglia:

1.1. Deliberazione G.R. n. 1030/2017, avente ad oggetto «Strada-Regionale n. 8 – Progetto di variante in attuazione della delibera GR n. 1529/2013 e della sentenza del Consiglio di Stato n. 531/2016 – Approvazione tracciato – Adozione variante urbanistica nei comuni di Lecce, Lizzanello e Vernole per primo stralcio».

1.2. Deliberazione G.R. n. 606/2017, avente ad oggetto «Strada Regionale n. 8 – Progetto di variante in attuazione della delibera GR n. 1529/2013 e della sentenza del Consiglio di Stato n. 531/2016 – Approvazione tracciato – Adozione variante urbanistica nei comuni di Lecce, Lizzanello e Vernole per primo stralcio».

1.3. Deliberazione G.R. n. 1428/2016, avente ad oggetto «Strada Regionale n. 8 – Provincia di Lecce – Nuova stesura perizia di variante e relative autorizzazioni per realizzazione opera».

1.4. Determinazione Dirigente Servizio V.I.A. e V.IN.C.A. n. 41/2017, avente ad oggetto «D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., L. 241/90 e ss.mm.ii., L.R. 11/01 e ss.mm.ii. Procedura di ottemperanza delle prescrizioni ambientali di cui al provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale n. 289/2015 per il progetto della “Strada regionale n. 8 – Nuovo Progetto di Variante 1° lotto e 2° stralcio”. Proponente: Regione Puglia».

1.5. Determinazione Dirigente Servizio Ecologia Regione Puglia n. 289/2015, avente ad oggetto «D. Lgs. N. 152/06 e ss.mm. ii. e L.R. n. 11/01 e ss.mm. ii.. Valutazione di

Impatto Ambientale "Progetto esecutivo di variante della Strada Regionale n. 8 – 1° Lotto: Lecce-Melendugno". Proponente: Servizio Lavori Pubblici Regione Puglia.», nonché di tutti gli altri atti comunque presupposti, connessi e/o consequenziali, ivi compresa la Deliberazione G.R. n. 1529/2013.

2. Che il Comune di Lizzanello, nell'ambito del complesso procedimento di realizzazione della Strada Regionale n. 8, si è, tra l'altro e da ultimo, espresso con deliberazione del C.C. n. 9 del 01.9.2014, con nota prot. 7944 dell'11.8.2016, con nota prot. n. 1854 del 18.02.2017 e con deliberazione del C.C. n. 32 del 12.6.2017, nella quale l'assise cittadina ha ribadito di «confirmare in toto i suggerimenti demandati alla Regione Puglia e riportati nell'atto C.C. n. 9/2014 in premessa citati nonché quanto riportato nelle note trasmesse alla Regione Puglia in data 11/08/2016 prot. n. 7944 e 18/02/2017 prot. n. 1854».

3. Che il Comune di Lizzanello, nell'ambito della Conferenza di servizi avente ad oggetto «Strada regionale n. 8 – Nuovo Progetto di Variante 1° Lotto – 1° e 2° stralcio. Adeguamento alla D.D. n. 289 del 30.07.2015 del Servizio Ecologia e alla sentenza del C.d.S. n. 531/2016», nella seduta conclusiva del 15.3.2017, ha ribadito «quanto già rappresentato nella propria nota del 18.02.2017 prot. n. 1854, già acquisita agli atti della precedente seduta di CdS, e chiede di eliminare il rondò n. 6 lasciando la strada esistente».

4. Che la Regione Puglia, pur nella convinzione della piena legittimità degli atti assunti dai propri organi politici e amministrativi nell'ambito del procedimento di approvazione e di realizzazione della Strada Regionale n. 8 e dell'infondatezza del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica innanzi indicato, in considerazione tuttavia delle ragioni sottese al predetto ricorso ed alle reiterate richieste di adeguamento dell'opera pubblica sul territorio del Comune di Lizzanello, come emergenti dagli atti e dalle note comunali sopra allegate, intende definire la controversia in modo da consentire una collocazione nel Comune di Lizzanello della costruenda strada quanto più possibile armonica e funzionale con l'assetto territoriale e infrastrutturale dello stesso Comune interessato.

5. Il Comune di Lizzanello ritiene di poter chiudere transattivamente la vicenda in questione con l'ottenimento di un finanziamento da parte della Regione Puglia per l'importo complessivo di € 3.000.000,00 IVA compresa, per la realizzazione di opere compensative, sintetizzabili come segue:

- a) Realizzazione ex novo di una bretella di collegamento della costruenda Regionale n. 8 con la Strada Provinciale n. 270, fino all'intersezione Cavallino – Merine, e con la strada Provinciale n. 241 fino all'intersezione Lizzanello – Lecce, dotata di pista ciclabile;
- b) Riparazione di pavimentazioni stradali gravemente degradate all'interno dell'abitato;
- c) Acquisizione al patrimonio comunale di immobili di interesse storico culturale da valorizzare anche a fini sociali e turistici.

Inoltre, sempre ai fini della chiusura transattiva di che trattasi, la Regione Puglia si impegna ad apportare al progetto della SR 8, mediante i propri organi tecnici ed in sede esecutiva, tutti quegli adeguamenti della sede stradale progettata finalizzati ad agevolare il flusso di immissione da parte delle abitazioni già insistenti lungo il percorso della Regionale n. 8 ed a ridurre al minimo possibile il pregiudizio per le proprietà latitanti. La proposta motivata di tali adeguamenti dovrà pervenire alla Regione su iniziativa dello stesso Comune di Lizzanello e la Regione provvederà ad apportare le necessarie modifiche progettuali nei limiti del rispetto della normativa vigente, ivi comprese le norme sulla sicurezza stradale.

6. Che le Parti, dopo ampia discussione e verifica della fattibilità tecnica e giuridica delle richieste transattive, hanno raggiunto un accordo transattivo per la definizione della controversia di cui al Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Comune di Lizzanello il 12.01.2018, alle condizioni di seguito indicate.

7. Che, con deliberazione n. ____ del _____, la G.M. di Lizzanello ha approvato il suddetto schema di convenzione e transazione;

8. Che, con deliberazione n. ____ del _____, la G.R. della Puglia ha approvato il suddetto schema di convenzione e transazione.

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra meglio indicate e rappresentate, con il presente atto,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

10. La premessa costituisce parte integrante del presente atto di transazione.

11. Il Comune di Lizzanello, in persona del Sindaco in carica avv. Fulvio Pedone, pur nella consapevolezza della fondatezza dei motivi esplicitati nel Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica del 12.01.2018, si obbliga a rinunciare, nelle forme e nei termini di legge, a tale ricorso straordinario al Presidente della Repubblica indicato in premessa al paragrafo n. 1. a fronte dell'impegno formale della Regione Puglia alla concessione del finanziamento delle opere compensative descritte

ai punti a), b) e c) del paragrafo 5, nonché alla esecuzione degli adeguamenti esecutivi della sede stradale, descritti nel medesimo paragrafo 5.

12. La Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica dott. Michele Emiliano, pur non riconoscendo la fondatezza dei motivi di Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica presentato in data 12.01.2018 dal Comune di Lizzanello, al fine di non correre l'alea del ricorso e di definire la vicenda nel più breve tempo possibile, onde scongiurare altri insostenibili arresti del procedimento di realizzazione della Strada Regionale n. 8, e riconoscendo comunque come aderenti al pubblico interesse e ai propri compiti istituzionali le opere compensative e di adeguamento proposte dal Comune di Lizzanello, come innanzi definite, si obbliga a finanziare per l'importo complessivo di € 3.000.000,00 IVA compresa tali opere compensative, come descritte al precedente paragrafo n. 5, nonché a procedere agli adeguamenti del tracciato in sede di esecuzione richiesti dal Comune di Lizzanello, come pure definiti nel suddetto paragrafo 5.

12.1. Le parti espressamente riconoscono e concordano che l'approvazione del finanziamento da parte della Regione Puglia delle opere compensative per l'importo complessivo di € 3.000.000 (IVA compresa), nonché l'approvazione degli elaborati progettuali contenenti gli adeguamenti in sede di esecuzione del tracciato, come innanzi concordati, devono avvenire nel termine essenziale del 30.6.2018 e costituiscono condizione anch'essa essenziale, al cui verificarsi verrà meno l'interesse del Comune di Lizzanello a coltivare e proseguire il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica del 12.01.2018, con la conseguenza che lo stesso Comune non potrà rifiutarsi e dovrà compiere tutti gli atti necessari per l'abbandono del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica del 12.01.2018, anche ai sensi dell'art. 84 del d. lgs. n. 104/2010.

12.2. Le Parti concordano specificamente che gli importi rinvenienti da eventuali economie ricavate delle opere compensative di cui al precedente paragrafo non dovranno essere restituite alla Regione Puglia, ma potranno immediatamente essere utilizzate dal Comune di Lizzanello per la realizzazione di altre opere pubbliche. L'utilizzo di tali eventuali somme dovrà comunque avvenire attraverso regolari procedure ad evidenza pubblica e dovrà essere rendicontato alla Regione Puglia nei termini e nei tempi stabiliti dal provvedimento di concessione del finanziamento.

13. Al verificarsi delle condizioni descritte nei precedenti paragrafi n. 11, n. 12 e n. 12.1., la Regione Puglia si impegna ad accettare la rinuncia al ricorso formulata dal Comune di Lizzanello, con ogni conseguenza di legge.

14. Con la sottoscrizione della presente transazione e con l'adempimento integrale delle pattuizioni in essa contenute, le Parti si danno reciprocamente atto di non aver più nulla a pretendere reciprocamente per qualsiasi titolo e/o ragione che possano trarre origine dai fatti e dagli atti oggetto della presente transazione.

Bari, li

Letto, confermato e sottoscritto

DR. MICHELE EMILIANO

*Il presente allegato è
composto da n. 5 fascicoli.
Il direttore Dip. Regionale ING. B. V. ACCIARIANO*

M. Lello